

Dr. G. Paolo Roncarolo - VERCELLI - Via F.lli Bandiera, 1 - Tel. 0161/60634-501364
Fax 0161 - 58552

Dr. Massimo Cortese - VARALLO - Corso Roma, 27 - Tel. 0163/51274
Fax 0163 - 52633

NOTAI

REPERTORIO N. 25789/2350

OGGETTO:

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

PARTI

COMUNITA' DON LUIGI DELLA ARAVECCHIA - COOPERATIVA A R.L.

INDICE

- VERCELLI -

- SCOP - PAG 2/2 SEG

- SOCI PAG 5/12

- PATRIMONIO ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO - PAG 13/23

• ORGANI SOCIALI ... PAG 15

• ASSEMBLEA ... 16/20

• CONS. AMMINISTRAZIONE - 21/24

• PRESIDENTE - 25 (ART. 30)

Data 9/4/1990

Repertorio n. 25.789

Raccolta n. 2350

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovanta il giorno nove del mese
di aprile

9 aprile 1990

In Vercelli, nella casa in Via G.Ferraris n.34

REGISTRATO
• BORGCOESIA
il 26/4/1990
n. 430 Vol. 51100.I
con L. 106.000
di cui L. v
per Trascrizione IL PROCURATORE
F. S. SpinoVA

Avanti a me Dr. Massimo Cortese

Notaio in Varallo

iscritto nel Collegio Notarile di Novara e Vercelli

non assistito da testimoni, al cui intervento le
parti, d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno
rinunciato, sono presenti

1) LONGHI Don LUIGI nato a Sala Baganza il giorno 14
ottobre 1939, residente a Vercelli, Via Natale Palli
n.43, sacerdote

(cod. fisc. LNG LGU 39R14 H682R)

2) AVONTO EMILIANO nato a Villanova Monferrato il gior-
no 9 novembre 1937, residente a Vercelli, Via Testi
n.90, agricoltore

(cod. fisc. VNT NLN 37S09 L972B)

M

3) MENTIGAZZI ADRIANO nato a Vercelli il giorno 10 a-
prile 1928, residente a Vercelli, Via Alberti n.8

(cod. fisc. MNT DRN 28D10 L750V) pensionato

4) CAPPELLETTI PASQUALE nato a Mortara il giorno 6 febbraio 1954, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43, operaio

(cod. fisc. CPP PQL 54B06 F754T)

5) PANETTI MAURIZIO nato a Trivero il giorno 26 giugno 1958, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43

(cod. fisc. PNT MRZ 58H26 L436M) operaio

6 ZONA PIER ANTONIO nato a Mortara il giorno 29 novembre 1958, residente a Zeme Lomellina Via Robecchi n.50 pensionato

(cod. fisc. ZNC PNT 58S29 F754L)

7) MELIS FRANCESCO nato ad Arborea il giorno 29 febbraio 1936, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43, autista

(cod. fisc. MLS FNC 36B29 A357D)

8) * MATTHEW RUTHELYN nata a Nives (Gran Bretagna) il giorno primo luglio 1963, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43, operaia

(cod. fisc. MTT RHL 63L41 Z114B)

9) CAPLIEZ GEORGES nato a Somain (Francia) il giorno 12 maggio 1955, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.45, operaio

(cod. fisc. CPL GGS 55E12 Z110T)

10) SERRA GIUSEPPE nato a Sassari il giorno 29 marzo 1957, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43



(cod. fisc. SRR GPP 57C29 I452G) operaio

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono certo, cittadini italiani, fatta eccezione per la signora Matthew Ruthlyn, che è cittadina del Regno Unito ma dichiara di ben conoscere la lingua italiana, convengono:

Art.1) E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "COMUNITA' DON LUIGI DELLA ARAVECCHIA - COOPERATIVA A R.L."

Art.2) La Cooperativa ha sede in Vercelli, ed attualmente in Via Natale Palli n.43.

Art.3) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art.4) La Cooperativa sarà regolata dal presente atto e dallo Statuto qui allegato sotto la lettera "A", previa lettura e vidimazione.

Art.5) I componenti dichiarano di partecipare alla assunzione del capitale sociale sottoscrivendo ciascuno una quota, in denaro contante, pari a L.10.000.= (lire diecimila).

Il capitale iniziale della cooperativa risulta così di L.100.000.= (lire centomila) e si dà atto che esso è già stato versato dai soci nelle casse sociali.

Art.6) Come meglio specificato all'art.4 dello Sta-

tuto Sociale, la Cooperativa non ha finalità speculative, e si propone di perseguire, tramite la gestione associata nella cooperativa, alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociale e professionali.

La cooperativa intende agire, soprattutto, nel campo della prevenzione e superamento del disagio dell'emarginazione, soprattutto a favore di cittadini italiani svantaggiati, stranieri, soprattutto, extracomunitari, minori, ecc.

Art.7) Il primo Consiglio d'Amministrazione è costituito da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

A farne parte, per il primo triennio, vengono designati i signori:

LONGHI Don LUIGI nato a Sala Baganza il giorno 14 ottobre 1939, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43, sacerdote

con la qualifica di Presidente;

AVONTO EMILIANO nato a Villanova Monferrato il giorno 9 novembre 1937, residente a Vercelli, Via Testi n.90

MENTIGAZZI ADRIANO nato a Vercelli il giorno 10 aprile 1928, residente a Vercelli, Via Alberti n.8

con la qualifica di Consiglieri

Art.8) A formare il primo Collegio Sindacale, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, vengono designati i signori:

OMODEI ZORINI Prof.PIETRO nato a Vercelli il giorno 4 ottobre 1907, residente a Vercelli, Via Ariosto n.45 con la qualifica di Presidente;

CAVEZZALE Dott.GRAZIA nata a Vercelli il giorno 13 ottobre 1950, residente a Vercelli, Via Simone di Collobiano n.4

FERRARIS GIUSEPPE nato a Vinzaglio il giorno 9 gennaio 1936, residente a Vercelli, Via Cristoforo Colombo n.41

con la qualifica di Sindaci Effettivi

DELFINATO GRAZIANO nato a Vercelli il giorno 15 luglio 1963, residente a Vercelli, Via Monfalcone n.37

MOTTI GIANCARLO nato a Novara il giorno 16 agosto 1963, residente a Vercelli, Via Dal Pozzo n.8

con la qualifica di Sindaci Supplenti

Art.9) Alla carica di arbitro amichevole compositore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, viene designato il signor

BOSIO Geom.RENATO nato a Vercelli il giorno 9 giugno 1941, residente a Vercelli, Via XXVI Aprile n.40

Art.10) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31

dicembre 1990.

Art.11) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di eseguire tutte le formalità necessarie per la legale esistenza della società, e di introdurre nel presente atto e nello Statuto allegato le modifiche eventualmente richieste in sede di omologazione, con facoltà di proporre, occorrendo, gli opportuni gravami.

Art.12) Il presente atto è redatto in carta libera a norma dell'art.19 della tariffa allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.

Alle firme marginali vengono delegati i signori Longhi Luigi e Mentigazzi Adriano

Art.13) Le spese di costituzione ammontano a circa L. 3.000.000 (lire tremilioni)

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che leggo ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo approvano.

Steso a mia cura e scritto parte da me e parte da persone di mia fiducia su due fogli per sei facciate e parte della settima.


F.to: Don LUIGI LONGHI - AVONTO EMILIANO
MENTIGAZZI ADRIANO - PANETTI MAURIZIO
CAPPELLETTI PASQUALE - ZONA PIER ANTONIO
MELIS FRANCESCO - RUTHLYN MATTHEW

CAPLIEZ GEORGES - SERRA GIUSEPPE

MASSIMO CORTESE NOTAIO

E' copia conforme all'originale per uso **AMMINISTRATIVO**

Varallo, 19/4/1990



S T A T U T O

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -

SCOPI

Art. 1

COSTITUZIONE

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata, denominata

"COMUNITA' DON LUIGI DELLA ARAVECCHIA - COOPERATIVA A.R.L.".

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

Art. 2

S E D E

La Cooperativa ha sede in Vercelli, Via Natale Falli n. 43 e potrà istituire una sede amministrativa diversa dalla sede legale.

Potranno altresì essere istituite sedi secondarie in altre località del territorio italiano.

Art. 3

D U R A T A

La Società ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 9

SCOPI SOCIALI

La Società non ha finalità speculative e si propone di perseguire, tramite la gestione associata nella cooperativa alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa intende agire soprattutto nel campo della prevenzione e superamento del disagio ed emarginazione, soprattutto a favore di cittadini italiani svantaggiati, stranieri soprattutto extracomunitari, minori, ecc.

Tra l'altro, in via esemplificativa si propone di:

A) promuovere ed organizzare strutture e servizi di carattere sociale, culturale ed assistenziale come ad esempio: asili nido, scuole di ogni ordine e grado, collegi, centri anziani, case di riposo, pensionati, assistenza domiciliare, comunità alloggio, ovvero tutto ciò che si renda necessario per anziani, giovani, minori, handicappati, ex-tossicodipendenti, emarginati, disadattati, carcerati, ex-carcerati, stranieri, ecc;

B) eseguire lavori di assemblaggio,

confezionamento, pulizia, giardinaggio;

C) gestire e condurre terreni per conto proprio e per conto terzi;

D) svolgere attività di progettazione, ricerche, formazione, aggiornamento, educazione, e informazione con tutti i mezzi di comunicazione.

Per conseguire questi scopi, in Italia e all'estero, la cooperativa potrà stipulare convenzioni, appalti, contratti, accordi con Enti Pubblici e Privati.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1.) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre cooperative, nonché in Enti ed organi economici e consortili;

2.) dare adesioni ad Enti ed Associazioni ed

h

organismi, aventi per scopo lo sviluppo ed il coordinamento del movimento cooperativo;

3.) concedere avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, stipulare contratti di locazione finanziaria;

4.) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi, promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al Credito di ogni tipo di iniziativa, di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio, lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fidejussioni; accettare finanziamenti, contrarre mutui anche ipotecari, nello interesse della Cooperativa e per il conseguimento degli scopi sociali descritti nel presente statuto.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a

norma dell'art. 12 legge 17 Febbraio 1971, n. 127
e successive modificazioni.

TITOLO II

Art. 5

NUMERO E REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore
al minimo stabilito dalla legge. Possono essere
soci tutti coloro che possiedono requisiti di
idoneità per il raggiungimento degli scopi
sociali.

Possono anche essere soci quelle persone che, pur
non esercitando le attività previste dallo
Statuto, possono contribuire al raggiungimento
degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla
legge.

Possono altresì essere associate cooperative e/o
altre Società od enti con personalità giuridica,
che perseguono scopi attinenti o complementari
all'oggetto sociale.

Art. 6

AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare
domanda al Consiglio di Amministrazione. La
domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

1) nome, cognome, luogo o data di nascita,

6

domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni;

3) il numero delle quote sociali che intenda sottoscrivere.

La domanda delle cooperative, delle persone giuridiche, Enti o Società, sottoscritta dal Legale Rappresentanza dovrà contenere;

a) la denominazione e la sede sociale;

b) l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;

c) il numero dei soci iscritti;

d) il numero delle quote che l'Ente si impegna a sottoscrivere.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere ulteriori documenti.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla ricezione della domanda. Trascorso tale termine senza risposta alcuna, la domanda si

intende respinta.

Art. 7

ADEMPIMENTI NUOVI SOCI

Il nuovo socio deve versare, oltre l'intero importo della quota sottoscritta, una quota di ammissione, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- a) almeno la quinta parte dell'importo all'atto dell'ammissione;
- b) la restante parte, nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali aumenti delle quote sociali deliberati dall'organo competente, durante la vita della società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra.

Le somme versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva ordinaria.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di

8

ammissione senza che si sia adempiuto a detti versamenti. L'ammissione stessa si intenderà come non avvenuta e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo in conto quota sociale, o in conto tassa di ammissione, saranno trattenuti dalla società a titolo di penale e devoluti al fondo riserva.

Art. 9

OBBLIGHI DEI SOCI

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società;
- c) ad usufruire dei servizi prestati dalla società;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 9

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte, se persone fisiche; per recesso, esclusione, scioglimento o messa in liquidazione, se persone giuridiche, enti o

società.

Art. 10

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali,

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare in merito entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

10

art. 11

ESCLUSIONE

Oltre nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

a) non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmente, la Societa', oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;

c) svolge attivita' in contrasto o concorrenza con quella della Societa';

d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 34, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Societa'.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art. 12

DECESSO

Nel caso di decesso di un socio la Società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla morte del socio a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di trasferimento per causa di morte di una quota a più persone, queste, entro sei mesi dal decesso, devono designare un unico soggetto, il quale sarà considerato dalla Cooperativa rappresentante comune dei titolari della quota anche agli effetti del diritto di voto, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della persona designata.

Art. 13

RIMBORSO DELLE QUOTE

La liquidazione della quota del socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa

12

operativo, in misura però, mai superiore all'importo effettivamente versato. Tale liquidazione salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nei termini di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel suddetto termine saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde, per due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14

PATRIMONIO

Il patrimonio della Società è costituito

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Lire 10.000.= ciascuna, nè superiore al massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 17 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci recaduti o esclusi o agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della Società.

Art. 15

CESSIONE DELLE QUOTE

14

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 17

BILANCIO ANNUALE

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

a) per almeno la quinta parte al fondo di riserve ordinaria;

un dividendo ai soci in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali e comunque entro il limite consentito dalle leggi vigenti, raggugliate al capitale versato effettivamente;

c) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinaria.

15

In deroga a quanto sopra l'assemblea può sempre deliberare di assegnare tutti gli utili a riserva ordinaria.

Durante la vita della Società è vietato ripartire le riserve tra i soci.

Art. 18

PRESTITI DEI SOCI

L'Assemblea a norma delle vigenti leggi può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento, disciplinato da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 Legge 17 Febbraio 1971 n. 127 e successive modificazioni.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 19

Organi Sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) l'Arbitro amichevole compositore.

PAG 16

PAG 21

PAG 26

PAG 28

16

A) ASSEMBLEA

Art. 20

FORME - TEMPI E LUOGHI DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai luoghi sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice (o raccomandata) a ciascun socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'Avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'elenco delle materie da trattare;

b) il luogo designato per l'adunanza;

c) giorno ed' ora per la prima e la seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Nel caso che particolari circostanze lo rendano opportuno, il Consiglio di Amministrazione può deliberare - col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti - la convocazione di assemblee in cui il voto sia dato per corrispondenza, ai sensi dell'art. 2532 C.C.

In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 21

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:

a) approvare il bilancio;

b) nominare gli amministratori, i sindaci, il Presidente del Collegio sindacale e l'Arbitro amichevole compositore e deliberare su eventuali emolumenti agli stessi,

18

Alfieri Benzi
Ferruccio
Albanello


c) approvare i regolamenti interni, se predisposti dall'organo amministrativo;

d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 22

ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea straordinaria in particolare è convocata per deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

*

Art. 23

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti. Ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a cinque.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, espressamente indicandone il nome; la rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della società.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema della alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

Deve procedersi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario scelto anche tra i non soci; la assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto sull'apposito libro.

Art. 24


VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

20

*di Luigi Longo
Feliciani Albano*

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci, che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.



Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della Società, sul trasferimento della sede sociale in altro Comune oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.

In questi casi i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata, dai soci intervenuti alla Assemblea, non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, mentre da quelli non intervenuti, non oltre quindici giorni dalla

data di pubblicazione della deliberazione.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25

COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero, fra i soci o mandatarî di persone giuridiche socie.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente e uno o più Vice Presidenti; per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Società.




Art. 26

DURATA IN CARICA

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.



Art. 27

CONVOCAZIONE

92

Chiusi P. Jorgli
Società per Azioni
Sede in

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le
volte che lo ritiene necessario o utile, anche
fuori dalla sede o dai locali sociali, almeno
due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal
Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera
raccomandata da spedirsi non meno di cinque
giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza
a mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri
e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno
un giorno prima della riunione.



Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi
interviene la maggioranza degli amministratori in
carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le
votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto
anche da un solo consigliere, oppure quando si
tratta di persone o affari per cui alcuni
componenti il Consiglio o il Collegio abbiano un
interesse diretto.

Il Consigliere personalmente interessato nelle
questioni che si discutono deve astenersi dal

partecipare alle deliberazioni.

A parità dei voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità comporta la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

Art. 28

ESTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere i bilanci;

c) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

d) contrarre mutui anche ipotecari, richiedere finanziamenti, concedere avalli e fidejussioni e quant'altro si possa ritenere necessario al conseguimento degli scopi sociali;

e) conferire procure per singoli atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 30;

24

di cui si è deliberato

f) assumere e licenziare personale della Società,

fissandone le retribuzioni e le mansioni;

g) dare l'adesione della Società, ad organi federali e consortili;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dai soci;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;

l) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, tranne quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato esecutivo.

Art. 29

25

RINUNCIA - DEGADENZA - SCADENZA

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri, che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti alla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 30

PRESIDENTE - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato senza preventiva delega del Consiglio, a ricevere pagamenti da

Al Prof. Landi
Archivio del
Ministero

pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria ricevuta.

Previa delibera del Consiglio potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio, può delegare i propri poteri al Vice Presidente o a un consigliere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato.


Il concreto esercizio del potere di rappresentanza sociale da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità e accertamento al proposito.

c) - COLLEGIO SINDACALE -

Art. 31

COMPOSIZIONE E DURATA - OBBLIGHI E POTERI

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra i non soci dall'Assemblea, la quale nomina pure il



Presidente dal Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto o nell'interesse della società, tranne che l'assemblea ordinaria deliberi diversamente;

in tal caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

I Sindaci devono anche:

a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in

L'Amministratore
deve intervenire
e

pegno, cauzione e custodia;

c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;

e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli Amministratori.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 233

ARBITRO AMICHEVOLE COMPOSITORE - DURATA E

COMPETENZA

L'Arbitro amichevole compositore è nominato dall'Assemblea.

Egli deve dichiarare per iscritto di accettare l'incarico; dura in carica tre anni, è sempre rieleggibile e non ha diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto o nell'interesse della società.

In caso di cessazione nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio provvede alla sua sostituzione fino alla prossima assemblea.



La Società ed i soci sono tenuti a rimettere alla decisione dell'Arbitro amichevole compositore la risoluzione di tutte le controversie nelle materie che possono formare oggetto di compromesso, che possono insorgere tra di loro e che comunque riguardino l'interpretazione e l'applicazione di disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni legalmente prese dai competenti organi sociali.

Rientrano inoltre nella competenza dell'Arbitro amichevole compositore le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della Società con gli eredi o legatari dei soci defunti.

L'Arbitro amichevole compositore ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, deve assegnare alle parti termini per presentare documenti e memorie e per esporre repliche.

Fuò inoltre richiedere informazioni e chiarimenti agli Amministratori e questi sono tenuti a darli nei termini dovuti.

L'Arbitro amichevole compositore, decide secondo equità e le sue decisioni che devono essere comunicate per iscritto alle parti in contrasto ed alla società sono definitive, salvo i casi nei

30

Officina di diritto
Studio per il diritto

quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34

REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da predisporre dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.


Nei regolamenti potranno altresì essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato,

l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico degli eventuali dipendenti della Società.

Art. 35

PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL SOCIO

La posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario".



I soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 26

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

In caso di delibera di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e ne stabilisce i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, deve essere destinato ai fini di pubblica utilità a norma dell'art. 26 del D.L.C.F.S. 14 Dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

Art. 37

REQUISITI MUTUALISTICI ex ART. 26 D.L.C.F.S. 14 Dicembre 1957 n. 1577

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti fiscali, già indicati nei precedenti articoli dello statuto:

- a) divieto di distribuzione di un dividendo superiore alla remunerazione dei prestiti

Firma e data approvazione

sociali, o comunque mai superiore all'importo stabilito dalla legge, ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.


Art. 39

RINVIO

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

V. per allegato "A", al n° 253/255 di repertorio

Luigi Luigi Capella *Luigi*
G. G. - T. L. L. *Perù*
Luigi Luigi Capella *Tona Pier Antonio*
Off. di F. F. F. *Ruthlyn Matthei*
Esposito *Sever Giuseppe*



ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

V E R C E L L I

I sottoscritti

LONGHI Don LUIGI nato a Sala Bagansa il giorno 14 ottobre 1939, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43, sacerdote

con la qualifica di Presidente

AVONTO EMILIANO nato a Villanova Monferrato il giorno 9 novembre 1937, residente a Vercelli, Via Testi n.90

MENTIGAZZI ADRIANO nato a Vercelli il giorno 10 aprile 1928, residente a Vercelli, Via Alberti n.8 con la qualifica di Consiglieri

nominati Amministratori della società cooperativa a responsabilità limitata denominata "COMUNITA' DON LUIGI DELLA ARAVECCHIA - COOPERATIVA A R.L." con sede in Vercelli, Via Natale Palli n.43, capitale sociale di L.100.000.-, costituita con atto a rogito Notaio Cortese Massimo di Varallo data odierna repertorio n. 25.789/2350

d i c h i a r a n o

di accettare la carica e depositano la propria firma a' sensi di legge.

Dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere immuni da cause di ineleggibilità qua-

34

li previste dal Codice Civile.

Don Luigi Longhi
Avonto Circolo
Mentigazzi Adriano

Vera ed autentica la firma dei signori Longhi Don Luigi, Avonto


Emiliano e Mentigazzi Adriano, come sopra generalizzati, da me

personalmente conosciuti.

Vercelli, nove aprile millenovecentonovanta.



Handwritten vertical text on the left margin, possibly a date or reference number.



CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di L. 8000

Linee STAMBA

sul C/C N° 77626000

intestato a REG. ROMA

eseguito da ESTONITA DON LUIGI DELLA
residente in ACQUA VERDE - PIAZZA S. L. JERONIMO

addl.

1562.4 28-MAG-90 B21

Spedizione dell'Ufficio Ricevute

PERCELLI V.R. 007101

8040 f *****8000

L'UFFICIO POSTALE

IVC 0365

f. *****

Bollo Data



casella data progress.

36

25789/2350

- 3/1/20

37

ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

V E R C E L L I

Il sottoscritto

LONGHI Don LUIGI nato a Sala Baganza il giorno 14 ottobre 1939, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43, sacerdote

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa a responsabilità limitata denominata "COMUNITA' DON LUIGI DELLA ARAVECCHIA - COOPERATIVA A R.L." con sede in Vercelli, Via Natale Palli n.43, capitale sociale di L.100.000.=, costituita con atto a rogito Notaio

Cortese Massimo di Varallo data odierna n.25.789/2350 di repertorio

c o m u n i c a

la nomina del Collegio Sindacale della società nelle persone dei signori

OMODEI ZORINI Prof.PIETRO nato a Vercelli il giorno 4 ottobre 1907, residente a Vercelli, Via Ariosto n.45 con la qualifica di Presidente;

CAVEZZALE Dott.GRAZIA nata a Vercelli il giorno 13 ottobre 1950, residente a Vercelli, Via Simone di Collobiano n.4

FERRARIS GIUSEPPE nato a Vinzaglio il giorno 9 gennaio 1936, residente a Vercelli, Via Cristoforo Co-

38

lombo n.41

con la qualifica di Sindaci Effettivi

DELFINATO GRAZIANO nato a Vercelli il giorno 15 luglio 1963, residente a Vercelli, Via Monfalcone n.37

MOTTI GIANCARLO nato a Novara il giorno 16 agosto 1963, residente a Vercelli, Via Dal Pozzo n.8

con la qualifica di Sindaci Supplenti

i quali si sottoscrivono per accettazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Don Luigi Longhi

I Componenti il Collegio Sindacale

*Pietro Omodei
Grazia Zorini
Giuseppe Ferraris
Graziano Delfinato
Giancarlo Motti*

Vera ed autentica la firma dei signori Longhi Don Luigi, Omodei Zorini Prof. Pietro, Cavezzale Dott. Grazia, Ferraris Giuseppe, Delfinato Graziano e Motti Giancarlo, come sopra generalizzati, da me personalmente conosciuti.

Vercelli, nove aprile millenovecentonovanta.



Municipality of Vercelli

RICEVUTA
di un versamento

di L. Posati


Lire ottomila

sul C/C N. 770250001

intestato a UFF. REG. ROMA

eseguito da COMUNITA DON LUIGI SIVA ORATE
residente in CHIA - COOPERATIVA A.P.L. TAD.

add. PELLI



SEZ. 3 20-APR-90 PZ
Bollo a data dell'Ufficio postale
VERCELLI V.R. 90/101
0137 f *****8000
L'UFFICIALE POSTALE Caraffino
VCC 0142 f. *****8000

Bollo a data

tassa data progress.

39

40

Dott. MASSIMO CORTESE

- NOTAIO -

VERCELLI: Via F.lli Dandara, 1 - Tel. 01664-501364

VARALLO: C.so Roma, 5 - Tel. 51274

C.F. CRT MSM 49P23 F205H

P. IVA 00434170023

41

ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

VERCELLI

RICORSO PER OMOLOGA

Il sottoscritto dr. MASSIMO CORTESE, notaio in Varallo,

presenta



copia autentica dell'atto a suo rogito in data 9 aprile 1990

n.25.789/2350 di repertorio, in corso di registrazione, recante:

- è costituita una società cooperativa a responsabilità limitata

denominata "COMUNITA' DON LUIGI DELLA ARAVECCHIA - COOPERATI-

VA A R.L." con sede in Vercelli, ed attualmente in Via Natale

Palli n.43 e capitale sociale di L.100.000.= (lire centomila).

Se ne chiede l'omologazione.

Richiede inoltre che l'emanando provvedimento venga dichiarato

immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.747 c.p.c. in quanto

la società ha urgenza di operare e vi è pregiudizio nel ritardo.

Vercelli, 20 aprile 1990.


V.P. - Per le sue conclusioni si comunica al P. K.

e quindi al _____

per riferire in Camera di Consiglio.

Vercelli, li _____ - 3 MAG. 1990

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



Depositato nella
Tribunale di Vercelli



42

Attestato di nascita

TRIBUNALE
presso TRIBUNALE VERCELLI
- 5 MAG 1990
N. 213/90

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di VERCELLI

VISTO, si compie per il condire
Verelli, il 5-5-90

PROCURATORE GENERALE
Giovanni ...
u

IL TRIBUNALE DI VERCELLI riunito in Camera di Con-

N. 2943 ORD. N.
43

d/è	Michele	Zedi	PRESIDENTE
"	Carlo Maria	Garbellotto	GIUDICE
"	Aldo	Orisovola	GIUDICE



Letto il suesteso ricorso e visti gli uniti documenti;
 Nulla opponendo il P. M. e sentito il relatore;
 Visti gli art. 2200 C. Civ. e 737 e 738 CPC,;
 Atteso che sussistono le condizioni volute dalla legge

ORDINA


la trascrizione degli atti di cui è causa nel registro della Società.

Vercelli li 7 MAG. 1990

IL CANCELLIERE
 IL COLLABORATORE CANCELLERIA
 (reg. Loc. 43 Quaranta)





IL PRESIDENTE
 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
 (D. Michele ZEOLI)



al Sig. Procuratore della Repubblica
 per l'esercizio della facoltà di reclamo
 Vercelli, li 7 MAG. 1990

IL COLLABORATORE CANCELLERIA
 (reg. Loc. 43 Quaranta)



PROCURA DELLA REPUBBLICA
 presso TRIBUNALE VERCELLI
 - 7. MAG 1990
 N. 213/90 P. M. A. D. R. E.


IL P. M.
 V° non oppone reclamo
 Vercelli, li 7 MAG. 1990
 IL PROCURATORE della REPUBBLICA
 (Handwritten signature)

44



Per copia 24/10/1999
Vercelli, _____

IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]

Dott. MASSIMO CORTESE

— NOTAIO —

VERCELLI: Via F.lli Bandiera, 1 - Tel. 60634-501364

VARALLO: C.so Roma, 5 - Tel. 51274

C. F. CRT MSM 49P28 F205H

P. IVA 00434170023

45

ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

VERCELLI

NOTA DI TRASCRIZIONE

Il sottoscritto dr. MASSIMO CORTESE, notaio in Varallo,

chiede

la trascrizione nei Registri di Cancelleria dell'atto a suo

rogito in data 9 aprile 1990 n. 25.789/2350 di repertorio, regi-

strato a Borgosesia il 26 aprile 1990 al n. 430 vol. 3 mod. I

con L. 100.000. =: recante:

- costituzione della società cooperativa a responsabilità limi-

tata denominata "COMUNITA' DON LUIGI DELLA ARAVECCHIA - COO-

PERATIVA A R.L." con sede in Vercelli, ed attualmente in Via

Natale Palli n. 43 e capitale sociale di L. 100.000. = (lire cen-

tomila).

Vercelli, 26/5/1990



Calur

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Vercelli il 28 MAG. 1990
N. 1705 del Registro d'ordine e apporato al N. 0838 della Società a fine atto nel fascicolo n. 7229

IL CANCELLIERE



di un versamento di L. 0,000
Lire ottomila

sul C/C N. 77003000
intestato a REG. ROMA

46

eseguito da ESTONITA DON WIGI DELIA
residente in ARCA FENICIA - case AR.L. JERONU
add. _____

Bollo 0365 data _____

15EZ.4 28-MAG-90 EP
Ufficio postale di VERCELLI V.R. 70701
UFFICIO POSTALE *****8000
VERCELLI 0365

VERCELLI V.R. 70701

_____ classe _____ data _____ progress. _____

72

Lined area for notes or entries, consisting of 20 horizontal lines.

TRIBUNALE DI VERCELLI

PER IL RITIRO DI N. 14 ATTI DELLA SOCIETA'

Reunione

Don Luigi Loop

VERCELLI, 11 28 MAR. 1990



[Handwritten signature]

48

MODULARIO
2. - Imp. - 403

REG. MOD. 8
(Imposte dirette)



UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
DI VERCELLI

750 *ordine*

COMUNE di domicilio fiscale

VERCELLI

COMUNITA' NON LUVEI
DELLA PRAVECCHIA-COUR
R.L.

consegnato a questo ufficio il giorno 8
mese di luglio dell'anno 19 90

ATTI COSTITUTIVO

redat 2 da N. 1 documenti.

(3)

(2), (3) vedere ANNOTAZIONI in copertina.

Copia per il presentatore

Dott. MASSIMO CORTESE

— NOTAIO —

VERCELLI: Via F.lli Bandiera, 1 - Tel. 60634 - 501364

VARALLE: C.so Roma, 5 - Tel. 51274

C.F. CRT M. M. 49P28 F205H

P. IVA 00434170023

49

Vercelli, 8 giugno 1990

ONOREVOLE PREFETTURA

DI

VERCELLI

Il sottoscritto dr. MASSIMO CORTESE, notaio in Vercelli,

fa istanza

a che sia iscritta nei Registri di questa Onorevole Prefettura la società cooperativa a responsabilità limitata denominata "COMUNITA' DON LUIGI DELLA ARAVECCHIA - COOPERATIVA A R.L.", con sede in Vercelli, Via Natale Palli n.43, costituita con atto a suo rogito in data 9 aprile 1990 n.25.798/2350 di repertorio, registrato a Borgosesia il 26 aprile 1990 al n.430, vol.3.


Con ossequio.

A circular notary seal for Massimo Cortese, Notary in Vercelli, is stamped over a large, flowing handwritten signature. The seal contains the text "NOTAIO MASSIMO CORTESE" and "VERCELLI".

8-6-1990

Per ricevuta

IL VICE PREFETTO ISPETTORE

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Vice Prefetto Ispettore, is written over the typed text.

50

51

ALLA PREFETTURA DI

V E R C E L L I

I sottoscritti

LONGHI Don LUIGI nato a Sala Baganza il giorno 14
ottobre 1939, residente a Vercelli, Via Natale Palli
n.43, sacerdote

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione

CAVEZZALE Dott.GRAZIA nata a Vercelli il giorno 13
ottobre 1950, residente a Vercelli, Via Simone di
Collobiano n.4

nella sua qualità di Sindaco Effettivo
della società cooperativa a responsabilità limitata

denominata "COMUNITA' DON LUIGI DELLA ARAVECCHIA -
COOPERATIVA A R.L." con sede in Vercelli, Via Natale
Palli n.43, capitale sociale di L.100.000.=, costi-

tuita con atto a rogito Notaio CORTESI MASSIMO

in data odierna repertorio n. 25.789 / 2350

c o m u n i c a n o

che il Consiglio di Amministrazione della società

suddetta è costituito dai signori:

LONGHI Don LUIGI, come sopra generalizzato

con la qualifica di Presidente

AVONTO EMILIANO nato a Villanova Monferrato il gior-
no 9 novembre 1937, residente a Vercelli, Via Testi

59

n.90

MENTIGAZZI ADRIANO nato a Vercelli il giorno 10 aprile 1928, residente a Vercelli, Via Alberti n.8 con la qualifica di Consiglieri che il Collegio Sindacale della società suddetta è costituito dai signori:

DMODEI ZORINI Prof.PIETRO nato a Vercelli il giorno ottobre 1907, residente a Vercelli, Via Ariosto n.45 con la qualifica di Presidente;

CAVEZZALE Dott.GRAZIA, come sopra generalizzata

FERRARIS GIUSEPPE nato a Vinzaglio il giorno 9 gennaio 1936, residente a Vercelli, Via Cristoforo Colombo n.41 con la qualifica di Sindaci Effettivi

DELFINATO GRAZIANO nato a Vercelli il giorno 15 luglio 1963, residente a Vercelli, Via Monfalcone n.37

MOTTI GIANCARLO nato a Novara il giorno 16 agosto 1963, residente a Vercelli, Via Dal Pozzo n.8 con la qualifica di Sindaci Supplenti

i quali si sottoscrivono per accettazione.

l/1 Cancella da "i" a "accettazione" Postilla Approvata.

53

Luigi Longhi
Avonto
Mentigazzi Adriano
Cavezzale Grazia

Vere ed autentiche le firme dei signori Longhi don Luigi, Avon
to Emiliano, Mentigazzi Adriano e Cavezzale Grazia, come sopra
generalizzati, da me personalmente conosciuti.

Vercelli, 9 aprile 1990.

54

ALLA PREFETTURA DI

55

V E R C E L L I

I sottoscritti

LONGHI Don LUIGI nato a Sala Baganza il giorno 14
ottobre 1939, residente a Vercelli, Via Natale Palli
n.43, sacerdote

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione

CAVEZZALE Dott. GRAZIA nata a Vercelli il giorno 13
ottobre 1950, residente a Vercelli, Via Simone di
Collobiano n.4

nella sua qualità di Sindaco Effettivo
della società cooperativa a responsabilità limitata

denominata "COMUNITA' DON LUIGI DELLA ARAVECCHIA -
COOPERATIVA A.R.L." con sede in Vercelli, Via Natale
Palli n.43, capitale sociale di L.100.000.-, costi-
tuita con atto a rogito Notaio CORTESE MASSIMO

in data odierna repertorio n. 95.789/2350

c o m u n i c a

che i soci della società medesima sono i signori:

LONGHI Don LUIGI, come sopra generalizzato

AVONTO EMILIANO nato a Villanova Monferrato il gior-
no 9 novembre 1937, residente a Vercelli, Via Testi
n.90

MENTIGAZZI ADRIANO nato a Vercelli il giorno 10 a-

56

prile 1928, residente a Vercelli, Via Alberti n.8

CAPPELLETTI PASQUALE nato a Mortara il giorno 6 febbraio 1954, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43

PANETTI MAURIZIO nato a Trivero il giorno 26 giugno 1958, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43 .

ZONA PIER ANTONIO nato a Mortara il giorno 29 novembre 1958, residente a Zeme Lomellina, VIA ROBEZZI

50

MELIS FRANCESCO nato ad Arborea il giorno 29 febbraio 1936, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43

MATTHEW RUTHLYN nata a Nives (Gran Bretagna) il giorno primo luglio 1963, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43

CAPLIEZ GEORGES nato a Somain (Francia) il giorno 12 maggio 1955, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.45

SERRA GIUSEPPE nato a Sassari il giorno 29 marzo 1957, residente a Vercelli, Via Natale Palli n.43

i quali si sottoscrivono per accettazione

Don Luigi Longhi
Avonto Emiliano

Mentigazzi Adriano
Cappelletti Pasquale

Panetti Maurizio
Melis Francesca

Ruthlyn Matthew

Capliez Georges

Serra Giuseppe

Zona Pier Antonio

Cavezzale Grazia

Vera ed autentiche le firme dei signori Don Luigi Longhi, Avon-
to Emiliano, Mentigazzi Adriano, Cappelletti Pasquale, Panetti
Maurizio, Melis Francesco, Matthew Ruthlyn, Capliez Georges,
Serra Giuseppe, Zona Pier Antonio e Cavezzale Grazia, come so-
pra generalizzati, da me personalmente conosciuti.

Vercelli, 9 aprile 1990.

58

59

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

di VERCELLI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
(B.U.S.C.)

NUMERO N. 1016

La Società Cooperativa COMUNITA DON LUIGI DELLA ARAVECCHIA
(denominazione)
VIA NATALE PALLI 43, VERCELLI
(indirizzo) (sede)

depositato, in data odierna, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società
Cooperative (B.U.S.C.), i seguenti documenti:

1. Statuto della società costitutivo e dello statuto sociale
2. Delibera del consiglio di amministrazione di
3. Verbale di deposito e iscrizione alla Circondaria

Le suddette saranno pubblicate nel Fascicolo n. 23 del B.U.S.C. Parte I
data 7-6-1990

7-6-1990



IL FUNZIONARIO
Carlo Donno

Le società cooperative sono disciplinate dalle norme contenute nel Libro V - Titolo VI - Capo I del Codice Civile, dal D. L. G. P. S. 14 dicembre 1947, 1577 e successive modifiche e dal Regolamento del 1911, n. 278.
L'Istituto Poligrafico dello Stato rimetterà direttamente a codesta Cooperativa lo stralcio del Bollettino Ufficiale.
Codesta società è pregata di citare, nella corrispondenza indirizzata a questo Ufficio o al Ministero, il numero della presente ricevuta.

62

61

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI VERCELLI
REGISTRO DELLE DITTE

Mod. 213

Ricevuta N. 9252

RICEVUTA DI DENUNCIA DI

ISCRIZIONE MODIFICAZIONE CESSAZIONE

Comunità Don Luigi della Fratecchia
Vercelli
Vercelli, 07.06.90

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Handwritten signature]

denunce vengono accettate con riserva d'animo.
vercelli

Handwritten scribbles or faint text, possibly illegible.



Vertical text or markings on the right edge of the page, possibly a page number or reference code.